



# COMUNE DI MORBIO INFERIORE

## **Ordinanza municipale concernente il 17. ciclo di controllo periodico degli impianti a combustione alimentati con olio extra-leggero o gas e di potenza non superiore a 1 MW**

(dell'11 gennaio 2016)

### IL MUNICIPIO DI MORBIO INFERIORE

#### Richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLALPAmb) del 17 maggio 2005 e del suo allegato 1;
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (OIAAt) del 16 dicembre 1985 (stato 4 febbraio 2014);
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAAt) del 6 maggio 2015;
- il Regolamento concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione dell'11 settembre 2013;
- le direttive per i controlli della combustione emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) il 1. ottobre 2014 e relative tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli (TCC);

### **o r d i n a**

#### **CAPITOLO I**

#### Disposizioni generali

Ciclo dei  
controlli e  
controllore  
incaricato

**Art. 1** <sup>1</sup>È ordinato l'inizio del 17. ciclo di controlli, periodo 1 settembre 2015 - 31 agosto 2017, di tutti gli impianti a combustione ad uso domestico o artigianale/industriale.

<sup>2</sup>L'incarico per l'esecuzione dei controlli è conferito al signor Massimo Soncini di Vacallo, controllore in possesso della regolare autorizzazione cantonale.

Avviso ai  
proprietari

**Art. 2** <sup>1</sup>I proprietari di impianti che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza ricevono direttamente dal controllore un avviso con l'indicazione della data e dell'ora previste per il controllo tecnico e la verifica degli impianti che saranno effettuati in conformità con le norme in vigore.

<sup>2</sup>Eventuali richieste motivate di modifica della data o dell'orario devono essere rivolte direttamente al controllore.

Controlli  
supplementari  
e ordini di  
risanamento

**Art. 3** <sup>1</sup>Per gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle norme in vigore il controllore ordina di procedere alla regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione) da ritornare entro 30 giorni.

<sup>2</sup>Qualora il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto il controllore ne informa il Municipio che provvederà ad emanare un ordine di risanamento.

<sup>3</sup>Per controlli richiesti dal proprietario valgono le tariffe previste all'art. 7. In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo potrà essere applicata una tassa supplementare di un importo massimo di Fr. 50.--.

Doveri del  
controllore

**Art. 4** Il controllore è tenuto:

- a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto. Nello svolgimento di questo compito egli garantisce la necessaria neutralità. È in particolare escluso lo svolgimento di attività affini (vendita, installazione e manutenzione di impianti a combustione) che causano un conflitto d'interesse con il mandato affidatogli;
- consegnare o trasmettere, su richiesta dei proprietari degli impianti, il materiale informativo e le comunicazioni ufficiali delle autorità federali, cantonali, comunali o di altri enti;
- a svolgere i compiti di vigilanza previsti dalle norme cantonali in vigore, tra cui in particolare il compito di sorveglianza della pulizia periodica degli impianti calorici a combustione.

Doveri del  
proprietario

**Art. 5** Il proprietario è tenuto:

- ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio dell'impianto e ad eseguire l'ordinaria manutenzione conformemente a quanto previsto dalle norme in vigore;
- a presenziare al momento dell'esecuzione dei controlli garantendo l'accesso all'impianto e consentendo l'attuazione di eventuali interventi connessi ai controlli;
- a notificare al Municipio la messa in funzione di nuovi impianti così come le modifiche sostanziali degli impianti esistenti, fornendo tutti i dati necessari ai fini dell'aggiornamento del catasto degli impianti;
- a fornire al controllore tutte le informazioni e, se necessario, consentire l'accesso agli impianti installati nella proprietà ai fini dell'elaborazione dei catasti cantonali e comunali.

Categorie di  
impianti

**Art. 6** Gli impianti soggetti ai controlli periodici sono suddivisi nelle seguenti categorie:

1. impianti a uno stadio di potenza alimentati con olio extra-leggero o gas
  - bruciatori a evaporazione (stufe a nafta);
  - bruciatori a gas atmosferico a uno stadio;
  - bruciatori a gas aria soffiata a uno stadio;
  - bruciatori a olio extra-leggero aria soffiata a uno stadio.

